**Classificazione del documento: consip public**

ALLEGATO 5

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione: <*barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa:*

□ Polizza Responsabilità Civile Professionale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Compagnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_

afferente/i l’Appalto Specifico avente ad oggetto Catalogo di prodotti SaaS nell’ambito della Produttività Individuale e Collaboration (PRINCO), stipulato da e/o nell’interesse di (*inserire denominazione dell’Aggiudicatario* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in conformità a quanto di seguito indicato.

**DEFINIZIONI**

**SOCIETA’**  l’Impresa assicuratrice

**CONTRAENTE**  L’aggiudicatario dell’Appalto

**ASSICURATO** L’aggiudicatario dell’appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.

**AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE** l’amministrazione contraente dell’Appalto Specifico

**OGGETTO DELLA GARANZIA** Il servizio, la fornitura o l’opera oggetto dell’Appalto

**CONDIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Effetto e scadenza dell’Assicurazione**

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del ……………alle ore 24.00 del……………………….

**Art. 2 Novero dei terzi**

Si considera nel novero dei terzi L’Amministrazione acquirente, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

**Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri**

Qualora l’Amministrazione acquirente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’Assicurato, è data a questa <queste> la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

**Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze**

La Società si impegna a dare avviso scritto all’Amministrazione Acquirente con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oppure via PEC all’indirizzo PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell’Art. 1901 del cc.

**GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO**

**POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE**

**Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell’esercizio dell’attività oggetto dell’Appalto.

**Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

**Art. 3 Clausole aggiuntive**

L’Assicurazione comprende anche:

a) le perdite patrimoniali conseguenti a danni materiali e diretti- compresi quelli alle cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;

b) I danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;

c) Danni conseguenti a divulgazione di notizie e informazioni avvenute involontariamente e limitatamente all’ambito dell’attività professionale svolta, per fatto dei dipendenti o di persone di cui l’Assicurato è tenuto a rispondere, comprese quelle conseguenti a violazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

d) Rc personale del “Terzo Responsabile” (laddove previsto)

**Art. 4) Validità temporale**

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell’appalto, purché richiesti all’aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell’appalto .Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza , così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, , e sempreché non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi a richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell’Assicurato durante detto periodo, purché tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.